



N. 28 – giugno 2023

## A.S. n. 567 – Esenzioni e riduzioni delle spese di giustizia per le procedure di recupero dei crediti professionali

Il **disegno di legge n. 567**, di iniziativa dei senatori Balboni e altri, si propone di estendere il regime delle spese di giustizia previsto per le controversie individuali di lavoro ai procedimenti aventi ad oggetto il recupero di crediti – non superiori a 5.000 euro - riguardanti compensi o rimborsi derivanti dall'esercizio di una libera professione organizzata in ordine o collegio.

### Contenuto

Il provvedimento consta di un **solo articolo**, il quale apporta una serie di modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (TU spese di giustizia), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Nel dettaglio la **lett. a)** del **comma 1** modifica il comma 1-*bis* dell'articolo 9 del TU spese di giustizia, per estendere il regime agevolato già contemplato con riguardo alle cause di lavoro e previdenza, anche alle **controversie aventi ad oggetto il recupero di crediti** non superiori a 5.000 euro riguardanti compensi, con accessori di legge, o rimborsi **derivanti dall'esercizio di una libera professione** organizzata in ordine o collegio.

L'art. 9, comma 1-*bis* del TU spese di giustizia disciplina il **contributo unificato per le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie** e in quelle individuali di lavoro e concernenti i rapporti di pubblico impiego. Per tali procedimenti viene fissata una soglia comune di esenzione soggettiva corrispondente a tre volte l'importo previsto dall'art. 76 del medesimo TU (tale importo è attualmente pari a euro 12.838,01 e quindi al di sotto della soglia di reddito di euro 38.514,03 i procedimenti in questione sono esenti dal contributo unificato).

Al di sopra di tale soglia di esenzione:

- per le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie il contributo unificato è dovuto nella misura di euro 43 (ex art. 13, comma 1, lett. *a*) TU spese di giustizia);
- per le controversie individuali di lavoro o concernenti i rapporti di pubblico impiego il contributo unificato è ridotto della metà rispetto a quello ordinariamente previsto per lo scaglione di valore di riferimento (ex art. 13, comma 3 TU spese di giustizia).

La **lett. b)** del comma 1 dell'articolo unico modifica anche l'articolo 13, comma 3 del TU spese di giustizia, inserendo fra le controversie per le quali è previsto una riduzione della metà del contributo unificato anche quelle aventi ad oggetto il recupero di crediti non superiori a 5.000 euro riguardanti compensi, con accessori di legge, o rimborsi **derivanti dall'esercizio di una libera professione** organizzata in ordine o collegio.

Occorre ricordare però che l'articolo 13, comma 3 (vedi *supra*) TU spese di giustizia disciplina il contributo unificato dovuto nel caso di procedimenti relativi a controversie individuali di lavoro o concernenti i rapporti di pubblico impiego di valore superiore alla soglia di 38.514, 03 euro. Non sembrerebbe pertanto necessario inserire nel comma 3 dell'articolo 13 TU spese di giustizia il riferimento anche alle controversie aventi ad oggetto il recupero di crediti professionali, di valore inferiore a 5.000 euro. Tale limite di valore infatti comporta l'applicazione in ogni caso del regime agevolato di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 9 del TU spese di giustizia.

*Si valuti quindi l'opportunità di modificare la lett. b), prevedendo eventualmente che il dimezzamento del contributo unificato operi con riguardo alle controversie per crediti professionali "sopra soglia".*

Da ultimo il **comma 2** dell'articolo 1 modifica l'articolo unico della legge n. 319 del 1958, estendendo anche agli atti, ai documenti e ai provvedimenti relativi alle cause per controversie **aventi ad oggetto il recupero di crediti professionali** non superiori a 5.000 euro, **l'esonero da ogni spesa e tassa.**

L'articolo unico prevede, fra le altre, che gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, gli atti relativi ai provvedimenti di conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o accordi collettivi di lavoro nonché alle cause per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie **sono esenti**, senza limite di valore o di competenza, dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

*a cura di Carmen Andreuccioli*

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.